



PROGETTO ARCCA_DiA – CUP B21B21003700009 CONVENZIONE

TRA

la SCABeC S.p.A., in persona del suo legale rappresentante p.t., dott. Pantaleone Annunziata, nato a Castellammare di Stabia (NA) il 18.02.1975, CF NNNPTL75B18C129E, con sede in Napoli alla via S. Lucia n. 81, partita IVA 04476151214, (di seguito, per brevità, “SCaBeC” o l’“PAEVE Attuatore”)

E

Il PARCO ARCHEOLOGICO DI PAESTUM E VELIA, di seguito denominato anche “PaeVe”, del Ministero della Cultura (di seguito denominato “MiC”), con sede legale in via Magna Graecia, n. 917/919 (84087, Capaccio Paestum - SA), C.F. 93028470651, legalmente rappresentato dalla Dott.ssa Tiziana D’Angelo, in qualità di Direttore, giusto Decreto Direttoriale n. 93 del 04/02/2022 di seguito congiuntamente indicate come: le “Parti”.

PREMESSO CHE

- a) la DGR n. 773 del 28.12.2016, ha approvato la Strategia di ricerca e innovazione regionale per la specializzazione intelligente (RIS3 Campania), il cui Piano strategico 2014/2020 contiene le linee di Sviluppo per l’Agenda Digitale in Regione Campania;
- b) l’attuazione dell’Agenda Digitale regionale prevede:
 - i) azioni specifiche per il patrimonio culturale, per la fruizione più “intelligente” dello stesso;
 - ii) approcci innovativi in termini di organizzazione, condivisione, accessibilità e gestione delle conoscenze dei beni culturali;
 - iii) creazione di servizi che innovino le modalità e gli strumenti di archiviazione, organizzazione, condivisione, accessibilità e gestione delle conoscenze dei beni culturali, oltre allo sviluppo e all’applicazione di processi e protocolli innovativi nel quadro delle attività conservative, di promozione e valorizzazione, sviluppo e diffusione della cultura degli open data;
- c) la Giunta Regionale, per il perseguimento di tale obiettivo strategico, ha approvato le Deliberazioni n. 101 del 20.02.2018 e n. 605 del 02.10.2018, stanziando risorse sugli Obiettivi Specifici 1.3.1, 1.3.2 e 2.2.2 del POR Campania FESR 2014-2020 finalizzate alla realizzazione di programmi di investimento per la promozione e valorizzazione del sistema culturale campano e per la realizzazione di iniziative funzionali a tali obiettivi. In particolare, attraverso attività di ricerca ed innovazione che perseguano il risultato di migliorare l’accesso alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, nonché l’impiego e la qualità delle medesime.
- d) La SCABeC, nell’ambito delle funzioni che il socio statutariamente le ha demandato, è stata individuata dalla Regione Campania quale soggetto attuatore delle DGR n. 101 del 20.02.2018 e DGR 605 del 02.10.2018.
- e) Nell’ambito degli obiettivi descritti si inserisce la realizzazione del Progetto ArCCa_DiA, approvato con DD n. 73 del 11.11.2021 e disciplinato dalla Convenzione sottoscritta tra la SCABeC e l’Ufficio per la Crescita e la Transizione Digitale della Regione Campania in data 16.11.2021.
- f) Il Progetto ArCCa_DiA rappresenta una fase più avanzata di sviluppo e ampliamento delle attività del Progetto ArCCa e si concentra principalmente sulla replicabilità e sulla ulteriore applicabilità degli strumenti sviluppati in ambito di Ecosistema Digitale Cultura Campania a diversi ambiti culturali, quali
 - 1 Castelli ed Architetture fortificate della Campania
 - 2 Costa d’Amalfi, un ecosistema paesaggistico e culturale *open air*
 - 3 Le vie del Mediterraneo e la valorizzazione delle tradizioni alimentari
 - 4 Scuola Medica Salernitana
 - 5 Etruschi in Campania e il Museo Archeologico Nazionale di Pontecagnano
 - 6 Campania Fotografica. 120 anni della Fotografia a Napoli e in Campania
 - 7 Arte Contemporanea in Campania



Le azioni proposte consentiranno, quindi, di attivare l’ecosistema in nuovi ambiti di interesse, identificati, di riutilizzare componenti appositamente customizzati, di sviluppare nuove funzionalità, di raffinare maggiormente le capacità dell’intero Ecosistema Digitale Cultura Campania e, al contempo, di ampliare, valorizzare e diffondere ulteriormente il sistema culturale campano attraverso l’utilizzo un ambiente digitale raffinato che vuole tendere a potenziare la capacità di descrizione delle diverse tipologie di beni anche per favorirne nuove forme di fruizione. In particolare, tra i contesti tematici di applicazione del Progetto ArCCa_DiA vi è il contesto tematico di sperimentazione denominato *Castelli e Architetture fortificate della Campania* finalizzato a favorire, divulgare e promuovere la conoscenza del patrimonio storico fortificato - come castelli, torri e borghi - distribuito in tutto il territorio campano

VISTO CHE

- a) l’art. 106 del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio” (in seguito anche solo “Codice”) disciplina l’uso di beni culturali disponendo che lo Stato, le Regioni e gli altri enti pubblici territoriali possono concedere l’uso dei beni culturali che abbiano in consegna per finalità compatibili con la loro destinazione culturale a singoli richiedenti e che per i beni in consegna al Ministero, il Ministero medesimo determina il canone dovuto e adotta il relativo provvedimento;
- b) l’art. 107 del Codice, per quanto di rilevanza per il presente accordo, dispone che il Ministero, le Regioni e gli altri enti pubblici territoriali possono consentire la riproduzione dei beni culturali che abbiano in consegna, fatte salve le disposizioni in materia di diritto d’autore;
- c) i canoni di concessione ed i corrispettivi connessi alle riproduzioni di beni culturali, ai sensi dell’art. 108 del Codice, sono determinati nel relativo ammontare dall’autorità che ha in consegna i beni, tenendo conto dei mezzi e delle modalità di esecuzione delle riproduzioni e dell’uso e della destinazione delle riproduzioni, nonché dei benefici economici che ne derivano al richiedente;
- d) più nel dettaglio, ai sensi degli artt. 3 e 4 del D.M. 20 aprile 2005 recante “*Indirizzi, criteri e modalità per la riproduzione di beni culturali ai sensi dell’art. 107 del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42*”, la riproduzione di beni culturali è autorizzata dal responsabile dell’Istituto che ha in consegna i beni stessi e la richiesta di riproduzione deve contenere l’indicazione degli scopi, dei tipi di utilizzazione, oltre che l’obbligo di rispettare i corrispettivi di riproduzione e di apporre sulle copie riprodotte la dicitura di cui all’art. 5, comma 4 dell’art. 4 del medesimo decreto. Ciò risulta, peraltro, confermato dalla disposizione contenuta nell’art. 7 del D.M. 23 gennaio 2016 ai sensi del quale i direttori dei poli museali regionali e i direttori degli istituti e musei dotati di autonomia speciale concedono l’uso dei beni culturali dati loro in consegna;
- e) il Piano triennale per l’informatica nella Pubblica amministrazione ha individuato tre aree di azione per la valorizzazione del patrimonio informativo pubblico che riguardano le basi dati di interesse nazionale, gli open data e i vocabolari controllati;
- f) le Linee Guida Nazionali per la Valorizzazione del Patrimonio Informativo Pubblico. Secondo quanto previsto dal CAD (art. 2, commi 2 e 4), le linee guida indicano a tutte le pubbliche amministrazioni, alle società interamente partecipate da enti pubblici o con prevalente capitale pubblico inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, le indicazioni per la valorizzazione del proprio patrimonio informativo;



CONSIDERATO CHE

a) il PAEVE è interessato a compiere attività di digitalizzazione e archiviazione dei beni culturali che ha in consegna e, in generale, del proprio patrimonio, e che, a fronte di tale attività, che sarà posta in essere da SCaBeC e dai Fornitori, non intende domandare alcun canone di concessione, corrispettivo di riproduzione e/o cauzione, ai sensi dell'art. 108 del Codice, in ragione dei benefici economici, diretti e indiretti, che possono derivare al PAEVE da tale attività;

b) SCaBeC intende operare progetti di digitalizzazione, archiviazione e conservazione di tali beni, acquisendo, nei limiti di quanto previsto di seguito, licenze a titolo gratuito, fornendo le tecnologie necessarie per lo sviluppo e la realizzazione di tali attività;

c) Il PAEVE è interessato all'acquisizione di copie in forma digitale dei beni culturali e delle altre opere in proprio possesso, incluse quelle in archivio, per finalità di distribuzione e di messa a disposizione del pubblico.

Ciò premesso, si conviene quanto segue Art. 1 - Premesse, allegati e definizioni

1.1. Premesse e allegati formano parte integrale e sostanziale della presente Convenzione.

1.2. Ai sensi della presente Convenzione si intende per

a) **ENTE Attuatore:** la società SCaBeC S.p.A., con sede in Napoli alla via S. Lucia n. 81 società in house della Regione Campania per la valorizzazione e promozione dei beni culturali regionali

b) **ENTE:** il PARCO ARCHEOLOGICO DI PAESTUM E VELIA, di seguito denominato anche "PaeVe", del Ministero della Cultura (di seguito denominato "MiC"), con sede legale in via Magna Graecia, n. 917/919 (84087, Capaccio Paestum - SA), C.F.

93028470651

c) **Codice** il D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, "Codice dei beni culturali e del paesaggio

ai sensi dell'articolo 10 Legge 6 luglio 2002", n. 137 e ss.mm.ii.

d) **LDA** la L. 22 aprile 1941 n. 633, "Legge a protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio", e ss.mm.ii.

e) **CAD** il D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, "Codice dell'amministrazione digitale" e ss.mm.ii.

f) **Beni** i beni culturali di cui al Codice e ss.mm.ii.

g) **Opere** le opere di cui alla LDA e ss.mm.ii.

h) **Dati** i dati di cui al CAD e ss.mm.ii.

i) **Piattaforma** i portali o gli altri applicativi per cui saranno messi a disposizione del pubblico i Contenuti

j) **Contenuti** i dati ottenuti, in qualsiasi formato e su qualunque supporto, per mezzo dei processi di digitalizzazione di cui alla presente Convenzione **Art. 2 - Oggetto**

2.1. Con la presente Convenzione si stipula un accordo-quadro tra SCaBeC e il PAEVE finalizzato alla digitalizzazione di Beni e/o Opere in consegna e/o di proprietà del PAEVE, nonché per la cessione in licenza a tempo indeterminato, non esclusiva, libera da canoni di concessione, corrispettivi di riproduzione e/o cauzioni, di tutti i Contenuti ottenuti per mezzo di tali processi di digitalizzazione e archiviazione, nonché ancora per la diffusione e messa a disposizione del pubblico dei Contenuti, nei termini e nei modi convenuti di seguito.



2.2. Per mezzo della presente Convenzione, il PAEVE concede a SCABeC una licenza a tempo indeterminato, non esclusiva, valida in tutto il mondo, senza limiti di tempo, riservandosi il diritto a revocare la licenza qualora SCABeC compia azioni contrarie alle disposizioni dettate a tutela del diritto d'autore e del patrimonio culturale, ovvero in caso di sussistenza di un interesse pubblico contrario. In particolare, il PAEVE autorizza espressamente SCABeC a concedere una copia dei Contenuti alla Regione Campania, per le finalità di cui alle premesse della presente Convenzione. Una copia dei Contenuti creati per mezzo di tali processi sarà ceduta da SCABeC al PAEVE.

2.3. Il PAEVE, a fronte dei servizi forniti da SCABeC e dai Fornitori, si impegna a non richiedere, ai sensi del Codice e della normativa speciale, alcun canone di concessione, corrispettivo di riproduzione e/o cauzione per la digitalizzazione, archiviazione e messa a disposizione del pubblico in formato aperto, ai sensi del CAD, dei Contenuti.

2.4. Il PAEVE si impegna altresì a mettere a disposizione di SCABeC, nei termini anzidetti e per le finalità della presente Convenzione, tutte le copie dei Beni e/o delle Opere già digitalizzati con fondi regionali e disponibili in formato aperto, che si intendono per licenziati, nei termini di cui al presente articolo, a SCABeC.

2.5. Il PAEVE si impegna inoltre a mettere a disposizione di SCABeC, nei termini anzidetti e per le finalità della presente Convenzione, le schede dei Beni e/o delle Opere già esistenti e realizzati con fondi regionali, nei formati disponibili (elettronico o cartaceo).

2.6. Il PAEVE si impegna a consentire l'accesso alla propria sede e alle proprie strutture, ai sensi di quanto previsto dall'art. 5, nonché a mettere a disposizione i Beni e le Opere esclusivamente di natura storico artistica, come da allegato progetto che saranno oggetto attività di digitalizzazione, anche in formato 3D (tridimensionale).

2.7. SCABeC, anche per mezzo della Regione Campania, metterà a disposizione del pubblico i Contenuti a titolo gratuito e in formato aperto, per mezzo di una piattaforma digitale e telematica, liberamente accessibile per mezzo della rete internet, nonché, se ritenuto opportuno dalla Regione Campania e da SCABeC, per mezzo di applicativi informatici (app) funzionanti su dispositivi fissi o mobili o per mezzo di altri servizi destinati ai soggetti diversamente abili. Inoltre, le Parti dichiarano di essere consapevoli e di accettare che la Regione e SCABeC, anche per mezzo dei propri fornitori, potranno realizzare software e altri sistemi per la geolocalizzazione e di georeferenziazione, nonché software e altri sistemi che utilizzeranno tecnologie di realtà aumentata e/o virtuale, nonché ogni altra tecnologia esistente o che dovesse venire ad esistenza (congiuntamente, di seguito, per brevità: gli "Applicativi"). In ogni caso la Piattaforma non consentirà agli utenti di scaricare i Contenuti ovvero di salvare una copia dei Contenuti o di parte di essi sui propri dispositivi.

2.8. La Piattaforma rilascerà i Contenuti quali dati aperti (ossia rilasciati con specifiche licenze che saranno individuate discrezionalmente dalla Regione Campania e da SCABeC e che consentano il riutilizzo dei dati), accessibili (ossia in formato aperto, con indicazione, ove possibile, dei relativi metadati) e gratuiti. Le Parti dichiarano di essere consapevoli e di accettare che Regione Campania e SCABeC, anche per mezzo dei propri Fornitori, possano conservare copia dei Contenuti su sistemi di cloud computing.

2.9. Resta inteso che nessun obbligo sussiste, in virtù della presente Convenzione, in capo a SCABeC di digitalizzare l'intero patrimonio del PAEVE, essendo riconosciuto un potere autonomo e discrezionale a SCABeC di selezionare Opere e Beni ritenuti di interesse.



Art. 3 - Protezione dei Contenuti

3.1. Ai sensi dell'art. 5, comma 4, del D.M. 20 aprile 2005, ogni esemplare di riproduzione recherà l'indicazione delle specifiche dell'opera originale e della sua ubicazione. Esso riporterà altresì la dicitura che la riproduzione è avvenuta previa autorizzazione del PAEVE, nonché l'espressa avvertenza del divieto di riproduzione o duplicazione con qualsiasi mezzo.

3.2. Nel caso di opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche, religiose, spartiti e partiture, sceneggiature e soggetti, bozze di scenografie, non in pubblico dominio e sulle quali sussistono diritti d'autore e/o diritti connessi a favore di soggetti diversi dal PAEVE, ai sensi della legislazione nazionale vigente, la digitalizzazione e messa a disposizione del pubblico per mezzo della Piattaforma e degli Applicativi è consentita per una percentuale massima pari al 15% dell'Opera

3.3. Salvo quanto previsto dai commi precedenti del presente articolo, è consentita la riproduzione integrale, per mezzo dei processi di digitalizzazione e di archiviazione di cui alla presente Convenzione di manoscritti, autografi, carteggi, incunaboli, libri, stampe, incisioni, carte geografiche, spartiti musicali, immagini fotografiche, con relativi negativi e matrici, pellicole cinematografiche e supporti audiovisivi aventi carattere di rarità e di pregio, nello specifico solo per le opere in pubblico dominio, o per quelle di cui la biblioteca dispone i diritti, ovvero per le immagini fotografiche di cui l'PAEVE possiede matrice e negativo.

3.5. Resta inteso che eventuali altri compensi dovuti, a qualsiasi titolo, agli autori o aventi diritto sui Contenuti, in esecuzione della presente Convenzione, saranno raccolti, gestiti a cura del PAEVE.

Art. 4 - Destinazione culturale dei Contenuti

4.1. L'utilizzazione da parte di SCABeC e/o di loro eventuali aventi di diritto dei Contenuti dovrà essere compatibile con la destinazione culturale dei Contenuti stessi, nonché con il loro carattere archivistico, artistico e/o storico, l'aspetto del Bene e/o Opera riprodotta, nonché del decoro del PAEVE.

4.2. SCABeC, anche su segnalazione del PAEVE, è legittimata a inibire la riproduzione/diffusione/ utilizzo a qualsiasi soggetto ove si accerti che ciò avvenga in modo non conforme a quanto prescritto dalla presente Convenzione e dalla normativa applicabile, fatto salvo il risarcimento del danno eventualmente procurato.

4.3. Resta inteso che la Piattaforma non consentirà la riproduzione dei Contenuti (a titolo esemplificativo e non esaustivo: per mezzo di downloading o di condivisione su siti internet, social network o piattaforme di parti terze) e consentirà unicamente la consultazione dei Contenuti. Attraverso specifiche funzioni previste dalla Piattaforma, il PAEVE potrà autonomamente decidere se sbloccare la funzione di downloading su richiesta dell'utente.

Art. 5 - Accesso ai luoghi e obblighi di comunicazione

5.1. Il PAEVE si impegna a consentire l'accesso alla propria sede e alle proprie strutture a SCABeC e ai loro Fornitori e ai soggetti da essi indicati.

5.2. SCABeC, anche per mezzo dei Fornitori, si impegna a comunicare al PAEVE i soggetti designati per compiere le attività di cui alla presente Convenzione. Il PAEVE si impegna a comunicare il nominativo e le informazioni di contatto di uno o più soggetti responsabili a curare i rapporti con SCABeC e i Fornitori per l'attuazione delle attività di cui alla presente Convenzione. È fatto obbligo al PAEVE di redigere un verbale di consegna e di riconsegna dei Beni e delle Opere all'inizio e al termine di ogni giornata di lavoro o, in ogni caso, al termine delle singole attività poste in essere da SCABeC o dai Fornitori ovvero da soggetti da essi delegati in esecuzione della presente Convenzione.



5.3. Il PAEVE si impegna a garantire spazi di lavoro adeguate alla realizzazione delle attività di cui alla presente Convenzione e a fornire almeno due prese di corrente funzionanti e conformi agli standard e alle normative vigenti.

5.4. Per mezzo della presente Convenzione, il PAEVE dichiara di accettare che SCABeC e i Fornitori possano fotografare gli ambienti della sede del PAEVE, preferibilmente durante le ore diurne, e utilizzare le immagini fotografiche realizzate per le finalità di cui alla presente Convenzione.

Art. 6 - Responsabilità

6.1. Il PAEVE dichiara espressamente di essere titolare di tutti i diritti sui Beni e sulle Opere e di essere pienamente legittimato a compiere atti di disposizione sugli stessi a favore di SCABeC e dei Fornitori al fine di realizzare le attività di cui alla presente Convenzione.

6.2. Il PAEVE si impegna altresì a manlevare SCABeC e i Fornitori in caso di qualsivoglia pretesa avanzata, a qualsiasi titolo, da terzi in relazione ai Beni e/o alle Opere e alle loro utilizzazioni per mezzo della Piattaforma e degli Applicativi e, in generale, di ogni attività connessa, direttamente o indirettamente, alla presente Convenzione.

6.3. SCABeC non sarà in nessun caso responsabile per eventuali danni arrecati a persone e/o a cose dai Fornitori che, in ogni caso, dovranno essere dotati di apposita polizza assicurativa di cui forniranno preventivamente gli estremi sia a SCABeC sia al PAEVE prima dell'avvio delle attività connesse, direttamente o indirettamente, con la presente Convenzione.

Art. 7 - Funzionamento della Piattaforma e degli Applicativi

7.1. SCABeC, anche per mezzo della Regione Campania, si adopererà in modo attivo al fine di garantire agli utenti l'accesso continuo e senza interruzione alla Piattaforma e agli Applicativi e ai servizi offerti per mezzo di essi, ma non potrà, in nessun caso, essere considerata responsabile qualora l'accesso a uno o più dei servizi erogati o dei contenuti a disposizione degli utenti risultino temporaneamente inaccessibili.

7.2. SCABeC, anche per mezzo della Regione Campania, si riserva il diritto di eliminare o di limitare l'accesso, a proprio insindacabile giudizio, ai Contenuti presenti nella Piattaforma e/o negli Applicativi, così come di limitare o di bloccare l'accesso alla Piattaforma agli utenti che dovessero agire in violazione delle Condizioni generali di accesso alla Piattaforma e/o agli Applicativi o, in ogni caso, alle policy che saranno applicate dalla Regione alla Piattaforma.

7.3. SCABeC, congiuntamente alla Regione Campania, sarà tenuta a redigere le Condizioni generali di accesso alla Piattaforma e a rispettare la normativa in materia di protezione dei dati personali. L'accesso alla Piattaforma e alla fruizione dei Contenuti sarà disponibile in ogni caso a titolo gratuito per gli utenti.

7.4. SCABeC, congiuntamente alla Regione Campania, garantirà al PAEVE un accesso a quei servizi gestionali della Piattaforma (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: catalogazione/inventariazione dei beni; gestione delle risorse digitali; pubblicazione dei Contenuti; gestione delle richieste di servizi da parte dell'utenza esterna; etc) atti a informatizzare la gestione del patrimonio. Tale aspetto sarà disciplinato a completamento delle attività di allestimento informatico e contenutistico della Piattaforma.

Art. 8 - Esecuzione della Convenzione

8.1. Le attività di cui alla presente Convenzione saranno svolte da SCABeC, dai Fornitori e dai soggetti da loro indicati entro il numero di giornate indicate nel documento contenente le linee di intervento (scheda di cantiere). Tale termine potrà essere prorogato, previa comunicazione di SCABeC e dei Fornitori, per il completamento delle attività, fino ad un massimo di 60 (sessanta) giorni successivi alla scadenza indicata.



8.2. Il PAEVE si impegna a mettere a disposizione di SCaBeC i contenuti già digitalizzati di cui all’art. 2.4 e le schede di catalogo di cui all’art. 2.5 della presente Convenzione entro 20 giorni dall’avvio del cantiere presso la propria sede.

Art. 9 - Forza maggiore

9.1. Resta inteso che nessuna responsabilità potrà essere ascritta alle Parti in caso di ritardi e/o inadempimenti totali o parziali dipendenti da fattori esterni e/o da cause di forza maggiore (a titolo esemplificativo e non esaustivo epidemie, furti, incidenti, incendi, esplosioni, scioperi, serrate, terremoti, disastri, alluvioni, sommosse). In tal caso, le date di scadenza convenute per mezzo della presente Convenzione saranno automaticamente prorogate di un numero di giorni pari a quelli dell’impedimento.

9.2. Ciascuna Parte si impegna a comunicare alle altre i fattori esterni e/o da cause di forza maggiore nel più breve tempo possibile e, in ogni caso, entro 48 (quarantotto) ore dal loro verificarsi. **Art. 10 - Normativa sopravvenuta**

10.1. Nell’ipotesi di entrata in vigore di nuove disposizioni normative regolanti le attività di cui alla presente Convenzione, la stessa si intenderà automaticamente modificata e integrata dalla disciplina normativa nelle parti divenute incompatibili.

Art. 11 - Validità delle singole clausole

11.1. L’eventuale nullità, annullabilità, invalidità o comunque inefficacia di una o più delle clausole della presente Convenzione non comporterà l’inefficacia delle altre, né dell’intera Convenzione. **Art. 12 - Comunicazioni fra le Parti**

12.1. Ogni comunicazione dovrà essere fatta per iscritto e sarà valida ed efficace se indirizzata presso la sede di ciascuna Parte indicata in epigrafe della presente Convenzione o ai seguenti indirizzi di posta certificata

Per il PAEVE pa-paeve@pec.cultura.gov.it

Per SCaBeC arccadia@scabec.it oppure digitalizzazione@pec.scabec.it

12.2. Eventuali variazioni di sede o degli indirizzi sopra indicati dovranno essere comunicate da ciascuna Parte entro cinque giorni dal momento della variazione stessa.

Art. 13 - Modifica

13.1. Qualsiasi modifica ed integrazione della presente Convenzione dovrà essere concordata fra le Parti e sarà considerata esistente e valida solo se risultante per atto scritto.

Art. 14 - Riservatezza

14.1. Le Parti si obbligano a non divulgare a terzi ed a mantenere riservata, sia in pendenza di Convenzione, sia successivamente, qualsiasi informazione o materiale di carattere confidenziale relativo alle Parti stesse e all’attività da esse svolta, di cui verranno in possesso o a conoscenza in esecuzione della presente Convenzione.

Art. 15 - Legge applicabile e Foro competente

Le Parti dichiarano di scegliere, quale legge applicabile alla presente Convenzione e alle obbligazioni dalla stessa nascenti, quella italiana, alla quale fanno integrale rinvio per quanto non espressamente esposto nel presente contratto. È esplicitamente esclusa dalle Parti la possibilità di applicare al presente contratto la legge di altro Paese.



Le Parti convengono che ogni possibile controversia relativa all'interpretazione o esecuzione della presente Convenzione, se non risolta in via stragiudiziale, sarà assoggettata alla giurisdizione del Foro di Napoli.

Napoli, ____ ____ 2022

SCaBeC S.p.A.
dott. Pantaleone Annunziata

Parco Archeologico di Paestum e Velia
Dott.sa Tiziana D'Angelo